



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 714 del 2009, proposto da:
Italcementi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Giovanni Gerbi e Giuseppe Giudiceandrea, con domicilio presso Giuseppe
Giudiceandrea, in Catanzaro, Piazza Matteotti 2 (presso Aiop);

contro

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (Capitaneria di Porto e Guardia
Costiera di Vibo Valentia Marina), in persona del Ministro, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Catanzaro, via G. Da
Fiore 34;

- Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;

- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del legale
rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti di

- A.R.P.A. di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante, non costituita in
giudizio;

- Consulente Chimico del Porto di Vibo Valentia Marina, non costituito in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 6/2009 del 30/03/2009 e, in parte qua, dell'ordinanza n. 7/2009 del 30/03/2009 (nella parte in cui esclude dalle sostanze movimentabili il cosiddetto pet-coke), dei pareri resi in Conferenza di Servizi (il 27/03/2009) dalla Provincia di Vibo Valentia, dall'A.S.P. di Vibo Valentia, dall'A.R.P.A. di Vibo Valentia e dal Consulente Chimico del Porto di Vibo Valentia Marina nonché della Relazione della Sezione Tecnica Difesa e Sicurezza Portuale 28/03/2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una prima delibazione, il ricorso appare fondato per quanto attiene la domanda di annullamento dell'ordinanza n. 6/2009 del 30/03/2009 e, in parte qua, dell'ordinanza n. 7/2009 del 30/03/2009 (mentre gli altri atti impugnati hanno carattere endoprocedimentale e i loro eventuali vizi si limitano ad influire sulla legittimità del provvedimento finale);

che non è in discussione la circostanza di fatto che il pet-coke, al pari di altre sostanze, sia elemento inquinante e pericoloso;

che, tuttavia, l'ordinamento giuridico non impedisce il traffico, il commercio e l'utilizzo di tali sostanze, prevedendo, peraltro, al fine di prevenire eventuali pregiudizi, una particolare disciplina di sicurezza;

che la valutazione dell'Amministrazione, secondo cui non è possibile effettuare lo scarico del pet-coke in condizioni che escludano in modo assoluto il verificarsi di incidenti, vale per ogni sostanza pericolosa e inquinante (in quanto, come osservato dalla ricorrente, nulla può escludere in modo assoluto il verificarsi di un incidente), oltre a porsi in contrasto con la disciplina normativa, che, come detto, ammette il traffico, il commercio e l'utilizzo delle sostanze pericolose, salvo il rispetto di condizioni di sicurezza ottimali (le quali, comunque, non possono mai escludere in modo assoluto la possibilità che un pregiudizio si verifichi);

che, pertanto, la decisione assunta dall'Amministrazione appare irrazionale, sia perché una situazione di sicurezza assoluta non esiste, sia perché, se la mancanza di una situazione di sicurezza assoluta deve assumere rilievo, ciò vale per ogni sostanza inquinante e pericolosa (non solo per il pet-coke);

che restano integri i poteri dell'Amministrazione di adottare le misure del caso al fine di assicurare che lo scarico del pet-coke avvenga in condizioni di sicurezza ottimali;

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione nei termini di cui in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

